

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2703

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCIA, BRANDOLIN, MARCHETTI, CASTRICONE, CASELLATO,
MELILLA, GIUSEPPE GUERINI, AMATO, SALVATORE PICCOLO,
LUCIANO AGOSTINI, ARLOTTI**

Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata il 4 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, recante una modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha l'ambizioso scopo di tracciare una strategia di contrasto ai redditi sottratti al fisco la cui « culla » per eccellenza è l'imposta sul valore aggiunto, e, al contempo, cerca di portare risorse che potrebbero essere utilizzate per una riduzione del prelievo fiscale ormai a livelli di « guardia » per un'economia prima in disinflazione e oggi in deflazione.

Che sia l'IVA la madre di tutte le evasioni è un fatto noto. Le cifre parlano da sole: abbiamo stimato che negli ultimi quattro anni la media di evasione dell'IVA accertata e, quindi, perseguita, sia compresa in una forbice, per anno, tra i 10 e

i 14 miliardi di euro. La stessa Agenzia delle entrate nel recente numero della rivista « Argomenti di discussione: Focus sulla mappa del *tax gap* IVA nel nostro Paese 231 miliardi di euro evasi nel periodo 2007-2010 », nel ridisegnare la mappa del *tax gap*, cioè dell'evasione legata all'imposta sul valore aggiunto, ha messo in evidenza come il *gap* medio nella base IVA ammonti, negli anni 2007-2010, a circa 231 miliardi di euro, dei quali il 77 per cento, è legato al consumo finale delle famiglie e il 23 per cento di consumi finali delle imprese, in pratica gli impieghi intermedi.

Pertanto, se si vuole recuperare anche sul versante delle altre imposte evase, la leva da utilizzare è senz'altro l'IVA, nonché, più in generale, una modifica della

tipologia di tassazione passando dalle imposte dirette alle indirette.

La proposta di legge, nell'intento di limitare la frode fiscale e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie, interviene in tutte le operazioni di pagamento intermedie tramite la società Poste Italiane SpA, banche, Istituti di pagamento o di moneta elettronica, introducendo una sorta di nuovo sostituto d'imposta (soggetto passivo rimane il cedente o fornitore, mentre l'IVA viene versata dall'intermediario finanziario che, gestendo il pagamento elettronico, ha la materiale disponibilità del denaro).

L'iniziativa legislativa ha le seguenti finalità:

1) fare cassa nell'immediato, circostanza non trascurabile in momenti di significativa mancanza di cassa;

2) evitare che l'IVA a debito, la quale rimane comunque nella disponibilità del contribuente fino alla data di scadenza stabilita per legge, possa essere utilizzata per scopi diversi da quello contributivo, o addirittura in prossimità di fallimenti divenuti inevitabili (sono noti i casi di cronaca in tale senso).

Nello specifico, si prevede che, in tutte le operazioni di pagamento intermedie a pagare l'IVA siano la banca, la società Poste Italiane Spa o l'istituto di pagamento

o di moneta elettronica per il tramite del quale, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato eseguito il trasferimento di denaro (si pensi che solo nel 2013 il valore dei pagamenti effettuati con carte *consumer* – debito, credito e prepagate – risulta di 132 Bil euro). In tali ipotesi l'IVA, calcolata secondo l'aliquota prevista per le singole categorie merceologiche, già inserita nei *data base* degli intermediari di pagamenti elettronici rispetto al cedente o fornitore, dovrà essere versata, per una percentuale pari al 70 per cento dell'aliquota prevista, direttamente allo Stato nel medesimo giorno in cui il cedente o il fornitore riceverà l'incasso, trattenendola dallo stesso. Tale percentuale viene determinata al fine di favorire il cedente o il fornitore nel caso in cui debba dedurre un credito dell'IVA ed evitare così spiacevoli attese dei rimborsi. Nel caso, invece, in cui non abbia maturato l'IVA a credito il cedente o il fornitore seguirà la normativa in vigore e dovrà, alle scadenze previste, riversare l'IVA dovuta.

Sarà poi un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a determinare le modalità di attuazione delle disposizioni, nonché a introdurre adeguati ed efficaci obblighi di comunicazione a carico dei sostituti e dei soggetti passivi d'imposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, è inserito il seguente:

« In tutte le operazioni di pagamento intermedie tramite la società Poste italiane Spa, banche, istituti di pagamento o di moneta elettronica per il tramite del quale, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è stato eseguito il trasferimento di denaro, l'imposta sul valore aggiunto è versata direttamente dagli stessi intermediari, in nome e per conto del cedente o fornitore. L'imposta, calcolata secondo l'aliquota prevista per le singole categorie merceologiche, deve essere versata, nella misura del 70 per cento dell'importo dovuto direttamente allo Stato nel medesimo giorno in cui il cedente o fornitore riceve l'incasso dalla banca, dalla società Poste italiane Spa o dall'istituto di pagamento o di moneta elettronica, decurtandola dal medesimo versamento. Il restante 30 per cento dell'importo dovuto è versato dal cedente o dal fornitore secondo la disciplina vigente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma ».

€ 1,00



17PDL0031980